



**COMUNE DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2008

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 14/4/05, come richiamata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5 maggio 2005 (approvazione bilancio 2005), ha istituito l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente, ora, ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360/98, come modificato dall'articolo 1, comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata, per il 2008, in 0,6 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; ed in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;
2. La soglia di esenzione è stabilita per i redditi complessivi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un importo di Euro 15.000,00.

#### **Articolo 4**

##### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

#### **Articolo 5**

##### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.